

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Normativa di riferimento:

- Articolo 26 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 (*Codice regionale dell'edilizia*);
- Articolo 10bis del Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (*Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia*);
- Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (*Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto*);
- requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 ce di cui all'allegato alla delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2013, n 2117;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Piano Regolatore Generale Comunale;
- Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;

Descrizione del servizio:

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire immediatamente alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.

La SCIA è un titolo abilitativo edilizio, al pari della DIA e del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nella SCIA, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la SCIA, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.

L'amministrazione comunale nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, nè riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, tra i quali:

- a)** gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;
- b)** gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché gli interventi di recupero eseguibili ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge;
- c)** gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture anche non pertinenziali, non realizzabili in edilizia libera, che comportano un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
- d)** gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge;
- e)** la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
- f)** gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiali aggettanti, fino alla profondità massima di m 1,60, di balconi, rampe, scale aperte;
- g)** le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;
- h)** le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati o che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico;
- i)** gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la realizzazione di infrastrutture a rete e di impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico e gli impianti idraulici agrari;
- j)** la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;
- k)** le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;

l) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33, comma 2, e 3, comma 2, lettera c) della legge, il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

m) opere di scavo e reinterro entro i 6000 mc.

Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le denunce di inizio attività in variante costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o della denuncia di inizio attività dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dalla Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19 (*Codice regionale dell'edilizia*) costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) sono soggetti al contributo di costruzione se dovuto e sono soggetti alla procedura della stessa legge, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Efficacia temporale dell'atto:

Tre anni decorrenti dalla data di presentazione.

Requisiti richiesti:

La titolarità del bene immobile oggetto di lavori.

Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie oltre il proprietario:

a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

1) I titolari di diritti reali di godimento come il superficiario, l'enfiteuta, l'usufruttuario, l'usuario, il titolare del diritto reale di abitazione;

2) Il titolare di una servitù volontaria o coattiva limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio di tale diritto;

3) L'assegnatario a riscatto di alloggio economico o popolare;

4) Il locatario per riparazioni urgenti ai sensi dell'articolo 1577 del Codice Civile dando contemporaneamente avviso al locatore;

Possono richiedere il permesso di costruire, *autocertificando* che il proprio titolo ricomprende anche tale potere:

b) L'affittuario di fondo rustico (coltivatore diretto) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

c) Il concessionario di beni demaniali autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

d) Il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

e) locatario il cui contratto contenga l'autorizzazione espressa del proprietario) autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

f) comodatario autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

g) l'amministratore del condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

h) il titolare di un contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

i) Il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento autocertificando che il proprio titolo ricomprende anche tale potere;

Costo del servizio:

➤ Diritti di segreteria pari a:

• € 55,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale;

• € 75,00 Per unità immobiliare fino ad un massimo di € 516,46 per interventi di ristrutturazione edilizia

da pagarsi al momento della presentazione dell'istanza ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014;

➤ Eventuale contributo ex legge n. 10/1977 (*legge Bucalossi*).

Documenti da presentare:

- SCHEDA 1 - PERMESSO DI COSTRUIRE (conforme all'allegato 1 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19);
- SCHEDA 4 - ASSEVERAZIONI (conforme all'allegato 4 al decreto n. 949/2015 ex articolo 3 Regolamento di attuazione Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19);
- Schede, asseverazioni e certificazioni scaricabili dalla apposita sezione;
- Copia del versamento di € 50,00 quali diritti di segreteria relativi al rilascio del certificato di agibilità ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 14 giugno 2014. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - sul c.c.p. n. 11200490 intestato al Comune di Moraro;
 - c/o la Tesoreria Comunale presso il Credito Cooperativo del Nord Est - Cassa Centrale Banca - IBAN IT 23 Y 03599 01800 000000137662;
- Elaborati grafici contenenti:
 - Estratto di mappa catastale;
 - Estratto di P.R.G.C.;
 - Planimetria generale di progetto quotata in scala 1:200 o 1:500;
 - Piante di progetto in scala 1:100 (indicare le destinazioni d'uso, le superfici utili e le superfici finestrate dei locali);
 - Prospetti di progetto in scala 1:100;
 - Sezioni di progetto in scala 1:100;
 - Schema dell'impianto fognario;
- Elaborati grafici relativi al superamento delle barriere architettoniche, in conformità alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) evidenziando l'accessibilità, la visitabilità e la adattabilità;

In caso di interventi sull'esistente:

- Piante dello stato di fatto in scala 1:100 (indicare le destinazioni d'uso e le superfici utili dei locali);
- Prospetti dello stato di fatto in scala 1:100;
- Sezioni dello stato di fatto in scala 1:100;
- Tavola comparativa colorata (indicare in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le nuove costruzioni);
- Documentazione fotografica;

In caso di opere strutturali:

- Relazione tecnica strutturale corredata dagli schemi dell'ordito strutturale: ovvero
- Dichiarazione del progettista che non sono previste opere strutturali soggette a denuncia alla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici, ai sensi della Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s. m. i.;

N.B. in casi di deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata:

- Copia con il timbro dell'avvenuto deposito dei calcoli strutturali presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Gorizia;
- Asseverazione da parte del progettista delle opere in cemento armato, così come prescritto dalla Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s. m. i.;

In caso di attività soggette alla prevenzione incendi, comprese nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):

- Qualora all'interno della struttura si prevedessero attività di cui all'elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), dovrà ottenersi il **parere rilasciato dal Comando VV.FF.** secondo le modalità vigenti;

Nel caso di attività interessanti le fasce di rispetto alla viabilità stradale o ferroviaria, ecc.:

- Dovrà essere presentato il relativo nulla osta di: F.V.G. Strade/Provincia di Gorizia/Altro Ente preposto

In caso di realizzazione, modifica o ampliamento di impianti termici e per le opere di miglioramento del rendimento energetico del fabbricato:

- Deposito progetto e relazione tecnica, inerenti l'isolamento termico dell'edificio e l'impianto termico ai fini del contenimento dei consumi di energia ai sensi della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*), Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*) e s.m.i.;

In caso di realizzazione, modifica e ampliamento di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, per gas combustibile e di protezione antincendio:

- Deposito progetto e relazione tecnica, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*) e s.m.i.;

In caso di produzione di terre e rocce da scavo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012. n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*):

- Dichiarazione del progettista sul riutilizzo in sito e/o trasporto a pubblica discarica ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- Per il riutilizzo fuori sito redazione del piano di utilizzo e di quant'altro specificato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012. n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*);

In caso di interventi in zona agricola:

- Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

In caso di edifici con destinazione diversa da residenziale:

- Ulteriore copia degli elaborati e relazioni tecniche nonché scheda informativa igienico sanitaria per l'A.S.S. n° 2 – "Bassa Friulana – Isontina";

SICUREZZA NEI CANTIERI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

per lavori eseguiti da ditte

- Presentazione dei dati relativi alle imprese e necessari per la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell'Amministrazione Comunale
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- copia dell'avvenuto deposito della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);

Per i lavori eseguiti in economia diretta:

- dichiarazione in cui dichiararsi di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento;

N.B. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato e dal richiedente.

Tutti i moduli per la presentazione della pratica sono reperibili all'apposita sezione **"Modulistica – Varie"**